

SENTENZA

Cassazione civile sez. I - 11/04/2024, n. 9839

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

GENOVESE Francesco Antonio - Presidente

MELONI Marina - Consigliere

PARISE Clotilde - Consigliere

TRICOMI Laura - Consigliere

RUSSO Rita Elvira Anna - Consigliere - Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2748/2023 R.G.

proposto da:

Ca.El., rappresentata e difesa dagli avv.ti BUZIO MAURO (...) e LANIGRA MAURIZIO (...)

- ricorrente

Contro

Nu.An., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI, 113, presso lo studio dell'avvocato DI BATTISTA ANNARITA (...) rappresentato e difeso dagli avvocati GREGO ENRICO (...), ROSSO LORENZA (...)

- controricorrente, ricorrente incidentale -

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO GENOVA n. 74/2022 depositata il 22/11/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere RITA ELVIRA ANNA RUSSO.

RILEVATO CHE

Il Tribunale di Savona, con pronuncia del 25 marzo 2022, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti: affidando i due figli, allora minorenni, Edoardo (...) e Riccardo (...), alla madre; disponendo un percorso di sostegno tramite servizi sociali per il

recupero del rapporto con il padre, rilevando che il padre si era allontanato dall'Italia nel 2011 e fino al 2019 non aveva visto i figli, salvo un periodo in cui Edoardo aveva soggiornato presso di lui (due anni); ha inoltre imposto al Nu.An. un assegno di euro 9.000,00 mensili per i figli ed euro 3.000,00 mensili per la madre. Nu.An. ha proposto appello che la Corte distrettuale ha parzialmente accolto, rideterminando gli assegni in euro 2.000,00 per la Ca.El. e in euro 6.000,00 per i figli. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Ca.El., affidandosi a tre motivi. Nu.An. ha depositato controricorso precisando di avere proposto anche autonomo ricorso principale avverso la stessa sentenza, da valere quale ricorso incidentale, previa riunione dei procedimenti. Il ricorso di Nu.An., iscritto allo stesso n. 2748/2023 R.G., è affidato a cinque motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria. La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 15 febbraio 2024.

RITENUTO CHE

1. - Il ricorso proposto da Ca.El.

1.1. - Con il primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 2 e 30 Cost., art. 8 Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, dell'art.8 della Convenzione ONU sui diritti del Fanciullo New York 20.11.1989 (ratificata Italia 27.5.1991 n.176), art. 315-bis, artt. 337-bis e 337-ter c.c. in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in relazione al capo della sentenza impugnata che ha disposto "che i Servizi Sociali competenti provvedano ad organizzare fin da subito videochiamate protette padre - figli concordando l'orario con il padre; organizzare incontri protetti padre - figli nella settimana antecedente Natale, Pasqua, i compleanni dei figli e in occasione di festività, comunicando al difensore del padre le date e le modalità dell'incontro; organizzare incontri padre - figlio previa sua richiesta con congruo preavviso in occasione dei suoi rientri in Italia; con mandato di calendarizzare incontri liberi una volta che si siano create le condizioni di serenità e sicurezza per i minori"; e ciò nonostante che risulti pacifico non contestato e documentato: che Nu.An., contrariamente a quanto consigliato dal CTU e disposto nella sentenza di primo grado non abbia intrapreso alcun percorso psicologico e di sostegno alla genitorialità; che i minori abbiano ripetutamente manifestato anche negli incontri con la CTU e i Servizi Sociali la loro ferma volontà di non avere rapporti con il padre; che non esiste alcuna compliance padre/madre in relazione alla gestione dei rapporti relativi ai figli.

1.2 - Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'artt. 337-bis e 337 ter c.c. in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 e al capo della sentenza gravata con il quale la Corte "Dispone che Nu.An. versi entro il giorno 5 di ogni mese a Ca.El. quale assegno di mantenimento per i figli minori la somma di euro 6.000,00 mensili (euro 3.000,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT", per avere il

giudice d'appello ridotto la misura dell'assegno di mantenimento ai figli (assegno già ridotto in primo grado rispetto a quanto convenuto in sede di separazione consensuale) in assenza di qualsiasi presupposto; il travisamento dei fatti e l'anomalia motivazionale.

1.3. - Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art.91 c.p.c. in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in relazione al capo della sentenza che "condanna Nu.An. a rifondere ad Ca.El. il 50% delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.627,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge", compensando implicitamente il residuo 50%, stante l'integrale soccombenza del Nu.An. anche in dipendenza dell'accoglimento dei motivi sopra formulati.

1.4. - La ricorrente espone che il coniuge, dopo avere abbandonato la casa familiare prima della nascita del secondogenito, aveva concordato - nei patti di separazione consensuale omologati - di corrisponderle la somma mensile di euro 20.500,00 soggetta a rivalutazione Istat annuale a far data dal 2013 per il mantenimento suo e dei due figli minori, oltre che per acquistare un'abitazione - dovendo essere rilasciata la casa coniugale - della medesima superficie, tipo, arredamento e caratteristiche in zona di gradimento della moglie, del valore di circa euro 2.500.000,00/3.000.000,00, da intestare ai due figli minori, con usufrutto per la moglie; deduce altresì che il coniuge in seguito al fallimento della società da lui amministrata era riparato in Abu Dhabi per sottrarsi a un mandato di cattura internazionale e che per lungo tempo non aveva visto i figli; che non aveva adeguatamente adempiuto agli obblighi della separazione; che la Corte d'appello imponendo incontri sia pur protetti dei figli con il genitore non affidatario senza alcuna cautela e senza che il padre abbia dimostrato di aver seguito un percorso di sostegno alla genitorialità (come invece hanno fatto i figli e la madre) ha violato i principi fondamentali a tutela degli interessi dei minori; che l'assegno disposto in favore dei figli non è congruo rispetto alle esigenze degli stessi; che il Nu.An. è amministratore delegato di una società con sede negli Emirati Arabi, e che la prestigiosa posizione dirigenziale gli assicura enormi guadagni, peraltro del tutto privi di tassazione, che il Nu.An. si è sempre ben guardato dal dichiarare in modo trasparente, ma che il Tribunale aveva ben ricostruito in via presuntiva; che in conseguenza dell'accoglimento dei motivi formulati la sentenza deve essere cassata anche in punto spese.

2. - Il ricorso proposto da Nu.An.

2.1. - Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 5 L. 898/70, 115, 324 e 329 c.p.c. secondo l'art. 360, comma n. 1, n. 3 c.p.c., per aver disatteso la Corte d'Appello i principi di diritto dettati dalla Suprema Corte in tema di riconoscimento e quantificazione dell'assegno divorzile in favore della moglie.

2.2. - Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. secondo l'art. 360, comma n. 1, n. 3 c.p.c. nonché dell'art. 360, comma n.1, n. 5 c.p.c., con riferimento all'adeguatezza dei mezzi e della capacità del richiedente.

Con i primi due motivi il ricorrente deduce che la ex moglie ha un considerevole patrimonio immobiliare, che Ella ha formato grazie anche al suo contributo e che comunque non è priva di mezzi perché ha una sua specifica professionalità (avvocato) che ha speso anche nelle società del marito; inoltre, l'unione coniugale è durata meno di sei anni; deduce che l'avv. Ca.El. non ha dato neppure prova di essersi attivata per reperire quelle risorse che, proprio sulla base di quanto accertato dalla Corte territoriale, potrebbe procurarsi senza particolare sforzo, per esempio mettendo a frutto gli immobili attualmente sfitti; che alla Ca.El., richiedente assegno, competeva dimostrare di aver concorso alla formazione del patrimonio comune nonché a quello personale del coniuge, oltre alla pretesa inadeguatezza dei propri mezzi.

2.3. - Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 147 c.c. secondo l'art. 360, comma n. 1, n. 3 c.p.c. con riferimento alla quantificazione degli assegni di mantenimento disposti in favore dei figli e omessa valutazione della scrittura privata del 17.10.2011 ex art. secondo l'art. 360, comma n. 1, n. 5 c.p.c. Il ricorrente deduce che la somma di euro 9.000,00 è sproporzionata rispetto alle esigenze di due ragazzi tra i 15 e i 18 anni e l'importo di euro 7.000,00 corrisposto in precedenza non può essere tenuto in conto, come punto di riferimento.

2.4. - Con il quarto motivo del ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. ed dell'art. 132c.p.c. secondo l'art. 360, comma n. 1, n. 3 c.p.c. e omessa motivazione con riferimento alla mancata condanna alla restituzione degli importi corrisposti in eccesso rispetto a quanto statuito in grado di appello. Il ricorrente deduce che la Corte d'Appello ha respinto la domanda di restituzione in ragione di argomenti tra loro contraddittori e non attinenti all'oggetto della domanda. È stato infatti accertato che gli assegni di mantenimento erano stati stabiliti dal Tribunale di Savona in misura eccessiva rispetto al dovuto. Questa sola circostanza avrebbe dovuto imporre la condanna alla ripetizione delle somme a prescindere da eventuali debiti contratti dalla controparte con i propri familiari che, in sostanza, vengono posti in "compensazione" (pur senza che tale termine sia utilizzato) con quanto dovuto dalla moglie al marito, secondo non meglio specificate ragioni giuridiche (che non si comprendono).

2.5. - Con il quinto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 337 ter c.c. e dell'art. 132c.p.c. secondo l'art. 360, comma n. 1, n. 3 c.p.c., con riferimento all'affido esclusivo dei figli e al tenore letterale dell'articolo in commento, secondo cui deve valutarsi prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori. Il ricorrente lamenta che l'affidamento esclusivo sia stato disposto soltanto in base all'accertamento della conflittualità tra i genitori e alla mera ipotesi che esso possa

aggravarsi; di contro non è vero che egli si sia disinteressato dei figli. In particolare deduce di aver tenuto con sé Eduardo per circa due anni e di aver sempre contribuito al loro mantenimento, con l'aiuto della propria madre.

3. - Alcuni dei motivi proposti dalle parti riguardano questioni omogenee e pertanto possono essere esaminati congiuntamente. In particolare possono essere esaminati congiuntamente il motivo primo del ricorso Ca.El. e il motivo quinto del ricorso Nu.An., che attengono all'affidamento dei figli e al diritto di visita.

3.1. - Sul punto si rileva, in primo luogo, che è venuta meno la ragione di decidere in ordine alle condizioni di affidamento del figlio Eduardo, divenuto nelle more maggiorenne. Per quanto riguarda il secondogenito, la ragione per cui la Corte d'appello ha confermato la valutazione del Tribunale in punto di affidamento esclusivo non è la conflittualità tra le parti, ma la circostanza che il padre è stato lontano diversi anni dai figli, durante la sua lunga permanenza ad Abu Dhabi, e che essi hanno maturato un rifiuto nei confronti del genitore, che è stato espresso al consulente. In particolare, si è accertato che Riccardo, l'unico oggi minore, è nato poco prima della separazione dei genitori e che non risulta aver mai frequentato il padre durante gli otto anni di permanenza all'estero di quest'ultimo (2011 - 2019) mentre l'unico figlio che ha avuto significativi contatti con il genitore, vivendo con lui per due anni ad Abu Dhabi, è Edoardo, oggi maggiorenne.

Di conseguenza, la valutazione di non idoneità del padre a gestire le responsabilità genitoriali in termini di affido condiviso si fonda sul rifiuto del minore di incontrarlo e anche sull'accertamento della scarsa conoscenza che il padre ha del figlio e delle sue esigenze, essendo rimasto a lungo lontano da lui. La Corte ha tuttavia ritenuto di adottare misure atte ad assicurare il ripristino dei legami tra il genitore ed il figlio, con provvedimento che non ha contenuto coercitivo e non impone al minore di partecipare agli incontri. Ai servizi è demandato soltanto il compito di creare le occasioni affinché padre e figlio possano vedersi in un contesto protetto - tenendo conto quindi delle difficili condizioni psicologiche del minore - e di calendarizzare incontri liberi solo una volta che si siano create le condizioni di serenità e sicurezza per il ragazzo. Non si tratta quindi della imposizione del diritto di visita ma semplicemente di un percorso di supporto e di sostegno alla genitorialità; fermo restando che non si può costringere il minore a partecipare ai suddetti incontri, e che comunque il servizio sociale è tenuto ad organizzarli in modo da creare le condizioni per favorire, nei limiti del possibile, il ripristino dei rapporti di genitorialità.

La Corte d'appello si è quindi correttamente attenuta, nel regolare l'affidamento, a principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, secondo i quali in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i

propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Cass. n. 18817 del 23/09/2015; Cass. n. 14728 del 19/07/2016; Cass. n. 28244 del 04/11/2019.) La Corte distrettuale ha altresì tenuto conto del fatto che costituisce giurisprudenza consolidata, anche sulla scorta dei principi enunciati dalla Corte EDU, che per un genitore e suo figlio, stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita familiare e che l'autorità giudiziale deve predisporre misure volte ad attuare, salvo che non sussistano serie controindicazioni, il diritto alla bigenitorialità (cfr. Kutzner c. Germania, n. 46544/99, Corte EDU 2002; Corte EDU, 29 gennaio 2013, Lombardo c. Italia; Cass. n. 9764 del 08/04/2019; Cass. n. 19323 del 17/09/2020).

Pertanto i contrapposti motivi, relativi all'affidamento del figlio ancora oggi minore e al percorso di sostegno alla genitorialità, con visite protette, sono da respingere per le ragioni sopra illustrate.

4. - Il secondo motivo del ricorso Ca.El. riguarda il contributo al mantenimento dei figli, in tesi inadeguato nel quantum, così come, in termini opposti, il terzo motivo del ricorso Nu.An.

Si deve premettere che in memoria la ricorrente Ca.El. afferma che il primogenito, nonostante la maggiore età, non è economicamente indipendente, poiché prosegue il suo percorso di studi essendo stato ammesso al V anno di scuola superiore, senza particolari contestazioni della controparte sul punto.

La Corte d'appello ritenendo che il Tribunale di Savona abbia correttamente esaminato e valutato la situazione reddituale delle parti, e che i figli sono a completo carico della madre, afferma che "in ragione di determinare l'assegno in misura congrua alle esigenze di vita dei minori pur conformemente al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, nonché in ragione di quanto versato in precedenza dal Nu.An. pari a circa euro 7.000,00 per le esigenze di moglie e figli pare equo quantificare l'assegno nella misura di euro 6.000,00 (euro 3.000,00 per ciascun figlio)".

Si tratta di una motivazione che non raggiunge il c.d. minimo costituzionale, vale a dire che non è idonea a fare percepire le ragioni della motivazione a causa della contraddittorietà e alla apoditticità delle affermazioni, che la rendono una motivazione apparente (sul punto v. Cass. n. 7090 del 03/03/2022).

La Corte distrettuale, da un lato, ritiene adeguata la ricostruzione dei redditi e in genere delle condizioni economiche delle parti effettuate dal Tribunale, dall'altro, senza condurre ulteriori indagini su quelle che sono le attuali condizioni economiche di tali parti, ha ridotto l'assegno già disposto dal giudice di primo grado in favore dei figli, genericamente menzionando le "esigenze di vita dei figli", che non vengono però nel concreto specificate, e facendo riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio per come rappresentate dalle condizioni di separazione. Ciò senza tenere conto che le condizioni della separazione erano dirette ad assicurare il mantenimento di due bambini in tenerissima età e che normalmente le esigenze dei figli crescono nel corso del loro sviluppo; ed inoltre che, tra il tempo della separazione e quello del divorzio, sono intercorse molteplici vicende tra cui le riferite vicissitudini giudiziarie conseguenti al fallimento delle iniziative economiche intraprese dal Nu.An. sul territorio nazionale, che lo hanno indotto a espatriare e vivere a lungo negli Emirati Arabi per poi rientrare in Italia, pur se - a quanto deduce la ricorrente - i suoi affari sono attualmente legati a società estere; e infine, ma non ultimo, che, nel momento in cui si ritiene corretta la ricostruzione dei redditi operata dal giudice di primo grado, per discostarsi dalle sue valutazioni sarebbe stata necessaria una motivazione rafforzata. Inoltre, la circostanza che nessuna delle parti abbia depositato dichiarazioni dei redditi aggiornati nulla sposta, perché in tali casi il giudice può, o addirittura deve, disporre indagini di polizia tributaria (Cass. n. 22616 del 19/07/2022).

4.1. - Pertanto, il giudizio sul quantum del mantenimento dei figli dovrà essere rivisto ed aggiornato alla attualità, tenendo conto che nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. n. 4145 del 10/02/2023) Il contributo al mantenimento dei figli, si caratterizza per la sua bidimensionalità, poiché da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni; dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (Cass. n. 2536 del 26/01/2024).

5. - I motivi primo e secondo del ricorso proposto da Nu.An. riguardano l'assegno divorzile e il motivo quarto la restituzione degli importi corrisposti in eccesso.

Sulla domanda di restituzione, la Corte si è così espressa: "quanto alla domanda del Nu.An. di restituzione di quanto versato in eccedenza alla Ca.El. quale assegno divorzile, in merito alla quale la appellata non ha contestato l'avvenuto versamento, si osserva che la domanda non può essere accolta atteso che le condizioni per la modifica sono mutate attualmente in ragione del fatto che la Ca.El. può tornare al lavoro a tempo pieno in conseguenza del fatto che il figlio minore frequenta ormai il liceo ed ha raggiunto una maggiore autonomia, nonché in ragione della assunzione del debito nei confronti dei familiari".

Anche in questo caso la motivazione appare connotata da insanabili contraddizioni e apodittiche affermazioni: la circostanza che la Ca.El. ha la possibilità di tornare al lavoro è semmai un indice di capacità economica; inoltre la Corte si riferisce solo alle eccedenze sull'assegno divorzile, per il quale opera la regola generale della "condictio indebiti" che può essere derogata, con conseguente applicazione del principio di irripetibilità, esclusivamente nelle seguenti due ipotesi: ove si escluda la debenza del contributo, in virtù di una diversa valutazione con effetto "ex tunc" delle sole condizioni economiche dell'obbligato già esistenti al tempo della pronuncia; e ove si proceda soltanto ad una rimodulazione al ribasso, di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell'ambito di somme modeste, che si presume siano destinate ragionevolmente al consumo da un coniuge, od ex coniuge, in condizioni di debolezza economica (Cass. s.u. n. 32914 del 08/11/2022). Del tutto generico è poi il riferimento al debito che sarebbe stato contratto dalla ex moglie nei confronti dei familiari e resta oscura la ragione per cui si dovrebbe escludere il rimborso delle eccedenze e in che misura.

Quanto all'assegno divorzile, deve osservarsi che oltre alla contraddizione sopra evidenziata, - di ritenere congrua la ricostruzione delle condizioni delle parti operata dal primo grado ma al tempo stesso ridurre gli importi - la sentenza non esamina le complessive ed attuali condizioni economiche e patrimoniali delle parti, e ciò sebbene negli atti siano state riportate una serie di affermazioni sulle risorse economiche dell'una e dell'altra parte proponendo temi difensivi - contrapposti - che la Corte non ha approfondito.

Inoltre, la Corte distrettuale pur dando atto che la Ca.El. ha una professionalità, in quanto avvocato, e una età che le consente di reinserirsi nel mondo del lavoro, ed è proprietaria di un discreto patrimonio immobiliare, non pienamente sfruttato economicamente, ritiene di confermare l'assegno pur riducendolo, poiché "la situazione è da valutare in relazione al contesto sociale della famiglia, che ha avuto un elevato tenore di vita".

Con questa ultima argomentazione il giudice d'appello fa cattiva applicazione del principio, ormai solido nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al

riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. sez. un n. 18287 del 11/07/2018) Ed ancora, si è affermato che il tenore di vita matrimoniale è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno e che l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. n. 21234 del 09/08/2019; Cass. n. 21234 del 09/08/2019; Cass. n. 22738 del 11/08/2021).

6. - Ne consegue, in accoglimento per quanto di ragione del secondo motivo del ricorso di Ca.El. e, sempre nei sensi di cui in motivazione, dei motivi primo, secondo, terzo e quarto del ricorso di Nu.An., respinto il primo motivo del ricorso Ca.El. e il quinto del ricorso Nu.An., assorbito il terzo motivo del ricorso Ca.El., la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo del ricorso di Ca.El., i motivi primo, secondo, terzo e quarto del ricorso di Nu.An., assorbito il terzo motivo del ricorso Ca.El. e respinti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma il 15 febbraio 2024.

Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2024.